



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'Italia

Firmato digitalmente da

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER I SISTEMI DI GARANZIA DEI DEPOSITANTI

Con il presente provvedimento la Banca d'Italia, in qualità di autorità di vigilanza sui sistemi di garanzia dei depositanti (DGS) italiani, emana le Disposizioni di vigilanza per i sistemi di garanzia dei depositanti.

I DGS svolgono un ruolo di notevole rilievo nella gestione e risoluzione delle crisi bancarie. La Direttiva DGS da un lato, ha armonizzato le regole di funzionamento e i meccanismi di finanziamento dei sistemi di garanzia, dall'altro, ha rafforzato il regime di vigilanza sugli stessi.

La Banca d'Italia può emanare disposizioni di attuazione delle norme di rango primario ai sensi dell'art. 96-ter del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario).

Le Disposizioni adottate dalla Banca d'Italia sono volte ad assicurare la conformità con la regolamentazione di riferimento e a sistematizzare gli adempimenti in merito ai principali aspetti strutturali e funzionali dei sistemi di garanzia dei depositanti, che ne condizionano il buon funzionamento e la capacità di perseguire gli obiettivi istituzionali, assicurando un impiego efficiente delle risorse e un efficace contributo alla gestione delle crisi delle banche consorziate. Più nel dettaglio, le Disposizioni attengono alle seguenti aree:

- 1) Assetti di governo, organizzativi e di controllo. Le Disposizioni forniscono indicazioni in materia di modello di governo, composizione e funzionamento degli organi, struttura ed esternalizzazione del sistema dei controlli interni.
- 2) Procedure e sistemi in materia di interventi dei sistemi di garanzia dei depositanti. Le Disposizioni articolano i criteri per l'adozione e la formalizzazione dei sistemi e delle procedure per gli interventi (inclusa la metodologia per l'esecuzione del calcolo del "minor onere") nonché per la selezione degli *advisor* esterni.
- 3) Requisiti di idoneità degli esponenti. Le Disposizioni forniscono indicazioni operative per l'adeguamento alle peculiarità dei sistemi di garanzia dei requisiti di idoneità degli esponenti aziendali previsti per il settore bancario e finanziario, nonché delle modalità di raccordo con la Banca d'Italia.
- 4) Metodologia di calcolo dei contributi e prove di resistenza (*stress test*). I sistemi di garanzia dei depositanti calcolano i contributi ed eseguono prove di resistenza in conformità con le previsioni della normativa primaria e gli orientamenti emanati dall'Autorità bancaria europea, che attribuiscono compiti puntuali all'autorità designata a livello nazionale. Le Disposizioni forniscono indicazioni di carattere operativo con particolare riferimento alle interlocuzioni tra i sistemi e la Banca d'Italia.
- 5) Investimento della dotazione finanziaria. Le Disposizioni forniscono criteri per la determinazione della politica di investimento e per l'eventuale esternalizzazione della relativa attività.
- 6) Informativa e segnalazioni alla Banca d'Italia. Le Disposizioni mirano a potenziare e standardizzare i flussi informativi tra i sistemi e la Banca d'Italia, con riguardo alle principali dimensioni di operatività (depositi delle consorziate, piano di accumulo, dotazione finanziaria, mezzi di finanziamento alternativi) nonché ai fatti e agli atti di maggior rilievo, incluse le iniziative assunte nell'ambito della cooperazione internazionale tra sistemi di garanzia, in particolare europei.

Nella redazione delle Disposizioni si è tenuto conto delle linee guida elaborate dall’Autorità bancaria europea.

La Banca d’Italia ha svolto una consultazione ristretta con i sistemi di garanzia dei depositanti destinatari delle Disposizioni e ha tenuto conto dei commenti raccolti ai fini dell’elaborazione delle Disposizioni stesse, in linea con quanto previsto dall’articolo 3 del Regolamento della Banca d’Italia sull’adozione degli atti normativi o aventi natura regolamentare (Provvedimento del 9 luglio 2019).

In conformità con l’articolo 8 del citato Regolamento, la Banca d’Italia non ha svolto un’analisi di impatto della regolamentazione (AIR), in ragione del fatto che le Disposizioni in parte attuano o recepiscono il contenuto di atti, anche non vincolanti, dell’Autorità bancaria europea e comunque non hanno impatti significativi sui DGS e sul sistema economico e finanziario nel suo complesso.

Le Disposizioni sono pubblicate sul sito internet della Banca d’Italia, unitamente al presente provvedimento.

Le Disposizioni entrano in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sul sito internet della Banca d’Italia; esse si applicano a partire da questa data, salvo quanto previsto dalle Disposizioni finali e transitorie contenute nel Titolo XI.

Roma, 12 novembre 2024

Il Governatore

Fabio Panetta